

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ON.GIULIO SCHMIDT

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

ART. 1
(FINALITÀ)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a controllare e prevenire eventuali comportamenti di aggressione dei cani che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

ART. 2
(DIVIETI GENERALI)

E' vietato:

- a. qualsiasi addestramento inteso ad indurre comportamenti aggressivi dei cani e in ogni caso l'addestramento all'attacco e alla presa;
- b. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze o tipi di cani volta a svilupparne l'aggressività, oppure caratteristiche morfologiche o comportamentali tali da rendere l'animale potenzialmente pericoloso;
- c. sottoporre i cani a doping, ai sensi del comma 2 e 3 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 9 , della legge 14 dicembre 2000, n. 376 ;
- d. sottoporre i cani al taglio di orecchie o coda tranne che per motivi terapeutici, certificati in forma scritta dal medico veterinario privato;
- e. detenere, vendere, o usare collari a strozzo, con o senza punte, collari elettrici o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani.
- f. tenere i cani legati a catena fissa o legati permanentemente a catena mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento che non sia di almeno cinque metri di lunghezza;
- g. tenere i cani in spazi delimitati, inferiori ad otto metri quadrati per animale, non ripararli dalle condizioni atmosferiche, non permettergli il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e del cibo.

ART. 3
(DIVIETI DI DETENZIONE)

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per maltrattamento di animali o uccisione di animali altrui ovvero abbia definito il procedimento penale per oblazione.

ART. 4
(ACCERTAMENTO DELLA POTENZIALE AGGRESSIVITA' DEI CANI)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari e detentori di cani devono sottoporli a visita veterinaria accertante le condizioni comportamentali e di potenziale aggressività.
2. I cani che sono stati fatti oggetto di denuncia alle autorità competenti in seguito ad episodi di aggressività nei confronti di persone o altri animali, ed i cani che sono stati fatti oggetto di segnalazione alle Aziende Usl da parte di veterinari privati per problemi di aggressività, debbono frequentare un corso di rieducazione comportamentale per stabilire, tramite etogrammi e appositi test comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività.
3. A tal fine i Servizi veterinari delle aziende Usl istituiscono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un albo di esperti di comprovata esperienza.
4. Al termine dei corsi l'azienda Usl, previo parere del veterinario privato segnalato dal proprietario o detentore del cane, deve rilasciare in caso di esito positivo attestato di idoneità ovvero in caso negativo la dichiarazione di pericolosità del cane.
5. Durante il percorso di rieducazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, è obbligatorio l'uso del guinzaglio, ad esclusione di quelli a nastro allungabile, e/o della museruola fino al rilascio dell'attestato di idoneità, nonché l'obbligo di assicurazione contro danni a terzi.
6. Per i cani dichiarati dalla azienda Usl potenzialmente pericolosi, è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio della museruola e l'inibizione temporanea dell'attività riproduttiva tramite sterilizzazione chimica.
7. Per i cani dichiarati potenzialmente pericolosi è possibile riprendere il corso riabilitativo entro sei mesi dal rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'azienda Usl.
8. Qualora, al termine del nuovo percorso riabilitativo, non fosse possibile il rilascio dell'attestato di idoneità del cane, il veterinario Usl deve provvedere entro 45 giorni alla sterilizzazione riproduttiva.
9. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute pubblica il moduli per la attestazione di idoneità o di cane potenzialmente pericoloso di cui al presente articolo.

ART. 5
(INADEGUATA CUSTODIA E GESTIONE DEL CANE)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 672 del codice penale, come modificato dall'articolo 12 comma 2 della presente legge, nel caso in cui l'aggressività del/dei cane/i risulti indotta dalla inadeguatezza delle condizioni di custodia e/o gestione, il proprietario o detentore del cane è chiamato dal servizio veterinario Azienda Usl a frequentare un apposito corso di formazione.
2. Nel caso sussistano le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della presente legge, il servizio veterinario dell'Azienda Usl propone al Sindaco l'adozione di un atto ordinatorio per stabilire un percorso riabilitativo e di controllo dell'animale che debba prevedere, con costi al carico del proprietario:

- a) corso di educazione comportamentale del cane condotto in stretta collaborazione con il proprietario, svolto esclusivamente in strutture accreditate a livello regionale;
 - b) allontanamento temporaneo del cane presso una struttura accreditata dalla Regione che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata.
3. Le Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge attivano con proprio regolamento l'elenco delle strutture abilitate alla custodia degli animali ai fini della presente legge.
4. Al termine del percorso riabilitativo, qualora dovessero verificarsi nuovi episodi di aggressività in riferimento al comma 1, l'Autorità giudiziaria, su richiesta del Sindaco, procede alla confisca amministrativa del cane.

ART. 6

(CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE PERICOLOSITÀ DEL CANE)

1. La valutazione della potenziale pericolosità effettuata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, deve permettere di distinguere ed accertare i seguenti casi:
- a) casi ad alto rischio, comprovati dalla tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e la gravità delle lesioni provocate;
 - b) casi ad alto rischio, nei quali le caratteristiche del cane e/o le modalità di custodia non garantiscono una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone;
 - c) altri casi nei quali, per le caratteristiche del cane e della situazione, nonché per l'assenza di precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di rischio immediato
2. La rilevazione condotta dal veterinario ufficiale deve tener conto almeno dei seguenti dati:
- a) dati segnaletici dell'animale (età, razza, sesso, mole, corretta identificazione);
 - b) dati segnaletici del proprietario e composizione del nucleo familiare;
 - c) provenienza, descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta l'aggressione;
 - d) descrizione del contesto in cui è avvenuta l'aggressione;
 - e) gravità della lesione eventualmente provocata;
 - f) condizione di detenzione ordinaria e di cura dell'animale;
 - g) contenzione e livello di educazione/addestramento del cane;
 - h) anamnesi sul comportamento tenuto all'interno del nucleo familiare e all'esterno;
 - i) patologie in atto e terapie;
 - j) episodi di aggressività già registrati
3. I servizi veterinari delle aziende Asl predispongono un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani dichiarati pericolosi rilevati a seguito dell'indagine condotta.

ART. 7
(CASI DI SOPPRESSIONE)

1. Qualora, terminati i percorsi riabilitativi con esito negativo, il cane continui ad evidenziare una manifesta aggressività tale da renderlo pericoloso per la pubblica incolumità, è possibile procedere alla soppressione dell'animale, sempre che non sia possibile il ricovero a vita del cane in una struttura di custodia.

2. La necessità di procedere alla soppressione dell'animale deve essere certificata con parere motivato dal Servizio Veterinario Azienda Usl di concerto con il veterinario privato di fiducia.

ART. 8
(COMPITI DI EDUCAZIONE)

1. I servizi veterinari delle Aziende Usl attivano sul territorio di loro competenza sportelli pubblici di educazione cinofila gestiti da etologi, educatori cinofili, veterinari specializzati in comportamento del cane, finalizzati alla diffusione dei fondamenti teorici e pratici dei principi e delle tecniche di educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani, nonché delle loro esigenze etologiche e la tutela del loro benessere.
2. Le Aziende Usl e i Comuni, con la collaborazione delle associazioni animaliste riconosciute a livello regionale o Enti Morali, predispongono ed attuano programmi annuali di educazione ed informazione rivolti alle scuole ed alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute. Nei suddetti programmi, particolare attenzione dovrà essere dedicata al problema dell'aggressività canina alle sue cause alle modalità di riconoscimento e alla sua prevenzione.

ART. 9
(DISPOSIZIONI PER ALLEVATORI E COMMERCianti DI CANI)

1. E' autorizzato il commercio delle razze canine, soltanto negli allevamenti autorizzati.
2. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dal Ministero della Salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale risulti, tra l'altro, per ogni cane la data di nascita, la razza di appartenenza, il numero di iscrizione all'anagrafe canina e le generalità dell'acquirente e del proprietario.
3. All'atto della vendita il responsabile dell'allevamento certifica, secondo le modalità previste da apposito documento predisposto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero della Salute, la compatibilità dell'acquirente rispetto alle esigenze morfologiche-comportamentali del cane.

4. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
5. I cani possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata dal veterinario USL del territorio o da medici veterinari liberi professionisti, che attestino l'assenza di sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili e di sintomi o comportamenti aggressivi.
6. Gli allevamenti promuovono la vendita dei loro cani anche attraverso i negozi di animali.
7. E' vietata la vendita e la cessione e a qualsiasi titolo dei cuccioli prima della decima settimana di vita.
8. I proprietari o detentori di cani acquistati da allevamenti esteri devono, entro 30 giorni dall'acquisto, sottoporre il cane a visita di controllo presso i Servizi veterinari Usl, che ne certificano lo stato di buona salute e l'assenza da comportamenti di potenziale aggressività.

ART. 10
(DELEGA AL GOVERNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI
EDUCATORE CINOFILO)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è delegato ad emanare con proprio decreto un regolamento dell'attività di educatore cinofilo nel quale saranno elencati anche i requisiti atti ad aprire e mantenere un'attività di addestramento per cani.
2. In caso di esercizio abusivo dell'attività di educatore cinofilo secondo il regolamento di cui al precedente comma, la violazione è punita con l'arresto da uno a tre mesi e l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro. E' sempre disposto il sequestro per mesi dodici dei locali dove si esercitava l'attività abusiva.

ART. 11
(ESENZIONI DEI CAMPI DI APPLICAZIONE)

La presente legge non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.

ART. 12
(SANZIONI)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono punite con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro. Per la violazione del comma e) dell'articolo 2 è, inoltre, disposta la confisca e la distruzione dei materiali.
2. La sanzione amministrativa dell'articolo 672 del codice penale è modificata in ammenda da 300 a 900 euro.

3. La sanzione prevista dall'articolo 727 del Codice penale, in materia di abbandono di uno o più animali domestici che abbiano acquisito abitudini della cattività, è modificata con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2000 a 6000 euro.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con arresto fino ad un anno e l'ammenda da 300 a 900 euro.
5. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 della presente legge sono punite con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro ed il Sindaco ordina al proprietario del cane la frequentazione del corso di rieducazione.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 della presente legge è punita con l'ammenda da 300 a 900 euro.
7. La violazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 è punita con l'ammenda da 500 a 1500 euro.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 2 è punita con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.
9. La violazione di cui all'articolo 7 è punita con l'ammenda da 500 a 1500 euro sia per il proprietario che per il veterinario esecutore della soppressione.
10. Le violazioni di cui all'articolo 9 sono punite con l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.

ART. 13 (VIGILANZA)

La vigilanza del rispetto della presente legge è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale anche alla guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche o zoofile riconosciute, nonché le guardie zoofile riconosciute secondo le leggi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ON.GIULIO SCHMIDT
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI”

Relazione

Onorevoli Colleghi,

la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riportare ad un livello di buona convivenza il rapporto tra i cittadini ed i cani. Gli ultimi episodi di aggressione da parte di alcuni esemplari canini hanno, infatti, portato l'opinione pubblica a ripensare il ruolo dei cani nella società.

Ritengo non si possa accettare come valido un “principio di presunta aggressività” nei cani, considerata come predisposizione naturale e congenita dell'animale ad atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti delle persone. Questo non vuol dire che i cani siano tutti buoni, ma che bisogna rivedere le modalità di custodia con cui i nostri amici a quattro zampe sono mantenuti. E' evidente, tra l'altro, che alcune specie canine, il pitt-bull per citarne una, per caratteristiche morfologiche è un animale predisposto in caso di aggressione a provocare lesioni di grave entità alle persone ma anche ai suoi simili. Accettare il pregiudizio di congenita aggressività del cane porterebbe pian piano a relegare i nostri cani dietro ad un recinto o con guinzaglio e museruola perenni. Chiunque abbia una minima cognizione delle caratteristiche di un cane sa bene che la museruola è uno strumento di coercizione che a lungo andare aumenta notevolmente la sua aggressività.

Spesso si cade nell'errore di credere che perché il cane vive a stretto contatto con noi sia buonissimo e non possa far male a nessuno. Questa credenza deriva più che altro dalla umanizzazione del cane. Non è sbagliato considerare il cane un membro della famiglia ma bisogna riconoscere dapprima le differenze naturali che si frappongono tra il cane e l'uomo per valutare correttamente le esigenze di vita diverse che ne conseguono.

Queste cattive abitudini derivano ancora dalla considerazione del cane quale oggetto di proprietà del padrone che può gestirlo come crede.

Il principio dal quale dobbiamo partire per una buona convivenza è che nessuno debba pagare le conseguenze di una gestione sbagliata del cane e quindi non debba preoccuparsi di camminare per strada con la paura di venire assalito o soltanto avvicinato da un cane.

Se c'è una parte della popolazione che vive con il suo cane a casa c'è un'altrettanta parte d'italiani che preferisce non averli o ne ha paura. L'obbligo del guinzaglio per le strade o luoghi pubblici è, pertanto, un dovere nei confronti della comunità.

La responsabilizzazione dei detentori di cani diventa quindi un cardine della legge che riporta ad un problema fondamentale, quello della scelta del cane. Una famiglia che vive in un appartamento in città, senza una zona di verde, non dovrebbe scegliere di avere in casa un cane che per natura ha bisogno di grandi spazi per muoversi e correre. Questo egoismo insito nella scelta del cane si ripercuote negativamente sul carattere che l'animale

andrà maturando. Le disposizioni sulle modalità di acquisto e di vendita dei cani tendono proprio ad arginare questo fenomeno di totale discrezionalità, perché non è pensabile che si compri un cane come si andasse al supermercato con conseguenze che si riversano prima sul cane e dopo su tutta la comunità. Rispondono a questa esigenza, la scelta di affidare la vendita dei cani esclusivamente agli allevamenti ed il “patentino d’idoneità” per l’acquirente, evitando così gli acquisti sull’onda dell’emotività(articolo 9).

A queste disposizioni sono affiancate alcuni divieti generali che evitano di indurre il cane a maturare comportamenti aggressivi (articolo 2) e il divieto generale di detenzione di qualsiasi specie canina a chi è stato condannato per maltrattamento di animali, anche con sentenza non definitiva, o per uccisione di animali altrui (articolo 3). In caso di episodi di aggressione o di problemi di aggressività è previsto, inoltre, un periodo di recupero del cane al fine della rieducazione, (articolo 4) e gli obblighi che ne derivano per tutelare l’incolumità pubblica. Importante allo scopo della presente legge sono, infine, le disposizioni di educazione e informazione delle comunità locali (articolo 8) tramite programmi annuali e sportelli pubblici.